



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

## LINEE GUIDA

TRA

**Il Tribunale Ordinario di Napoli nella persona del Presidente, Dott.ssa  
Elisabetta Garzo nata a Napoli il 13/07/1955**

e

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nella persona del  
Presidente, Avv. Antonio Tafuri nato a Napoli il 18/08/1966**

PREMESSO CHE

- La Presidenza del Tribunale di Napoli, la Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli hanno avviato un percorso condiviso, promuovendo la collaborazione di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti per l'individuazione delle fasi del processo civile nelle quali persistono alcune prassi "analogiche", allo scopo di individuare, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, gli strumenti idonei alla digitalizzazione di tali flussi operativi;
- Nel quadro di tali iniziative, la Presidenza del Tribunale di Napoli, la Dirigenza Amministrativa del Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con la collaborazione del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense presso il C.N.F. hanno intrapreso una ricognizione di tali flussi nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia;

*[Handwritten signatures]*

- In detto ambito, e segnatamente in quello delle udienze di procedimenti di separazione, si è preso atto delle modalità di redazione dei verbali delle udienze presidenziali che, in larga misura, viene effettuata analogicamente, con ricadute negative in punto di organizzazione e di gestione degli atti e dei provvedimenti, sinora inevitabilmente suddivisi in originali analogici e mere copie informatiche per immagine, con la necessità di gestire un doppio fascicolo, cartaceo e digitale. Parimenti, si è preso atto che i decreti di omologa delle separazioni consensuali vengono anch'essi redatti e depositati ora come originali informatici, ora come originali analogici, successivamente digitalizzati come copie informatiche per immagine e che parimenti variegata è la modalità di richiamo, nel corpo degli stessi, dei patti raggiunti dai coniugi separati, modalità che avviene, ora, attraverso la trascrizione integrale dei patti, ora, attraverso la digitalizzazione dei patti stessi, in origine redatti come documento analogico, ora attraverso la digitalizzazione in un unico documento informatico, sotto forma di copia informatica per immagine del verbale contenente i patti cui è unito il decreto di omologa.
- Preso atto di quanto sopra e dell'esigenza di fissare univoche prassi operative, conformi ai principi generali dettati dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dall'art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (in G.U. 26/02/2010, n. 47) e dal decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44;
- Considerato che, in base all'art. 16 comma 1 del D.L. 228/2021, in vigore dal 31.12.2021 e convertito con modifiche nella legge 15/2022, *“Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli*



*23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”.*

approvano le seguenti

## **LINEE GUIDA**

### **Art. 1 - Procedimento avente ad oggetto separazione consensuale a trattazione scritta e con decreto di omologa telematico redatto mediante rinvio ai patti di cui al ricorso o alle note di trattazione**

L'udienza presidenziale dei procedimenti di separazione consensuale è sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi della normativa richiamata in premessa, quando i difensori depositano almeno quindici giorni prima apposita dichiarazione, anche disgiunta, sottoscritta dalle parti personalmente e depositata nel fascicolo telematico, di non volersi riconciliare, confermando la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso depositato.

Una volta depositata tale dichiarazione i procuratori provvederanno a depositare le note, preferibilmente congiunte, in cui si richiameranno ai patti di cui al ricorso. In tal caso, il decreto di omologa, redatto con strumenti informatici e depositato telematicamente, darà atto che le parti, con le note di trattazione previste dall'art. 23, co. 6, del decreto legge n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge 176/2020, hanno confermato di volersi separare secondo i patti contenuti nel ricorso o nelle note che costituiranno parte integrante del provvedimento, anche ai fini del rilascio delle copie esecutive a favore della parte che ne abbia diritto.

### **Art. 2 Procedimento avente ad oggetto separazione consensuale con comparizione personale delle parti e decreto di omologa telematico redatto mediante rinvio ai patti trascritti nel verbale di udienza telematico**

Quando l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale si celebri con la presenza fisica delle parti, e quindi nel caso in cui non vi sia rinuncia alla comparizione



delle parti, ed in tutte le altre ipotesi in cui l'udienza presidenziale si celebra alla presenza fisica delle parti, i difensori, avvalendosi dello strumento "*note.dirittopratico.it*", provvedono alla stesura dei patti, che vengono "importati" e trascritti nel verbale di udienza redatto con la Consolle Magistrato in uso al Presidente del Tribunale.

Nel verbale, redatto sotto forma di originale informatico, della sottoscrizione delle parti tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che esse, rese pienamente edotte del contenuto degli accordi, li hanno accettati, ai sensi ed in applicazione analogica dell' art. 88, co. 2, disp. att. c.p.c., così come introdotto dall'art. 3 comma 1-bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modifiche nella legge n. 70/2020 .

**In alternativa** all'utilizzo di "*note.dirittopratico.it*" i difensori delle parti possono, preferibilmente almeno cinque giorni prima dell'udienza, provvedere al deposito in modalità telematica di un "atto generico" (nota di deposito) cui sarà allegato un documento informatico contenente i patti, in formato RTF (tale formato si ottiene attraverso la funzione "salva con nome" - selezionando l'estensione.rtf - presente in Microsoft Word e nella generalità dei software di elaborazione testi) e preferibilmente sottoscritto digitalmente da entrambi i difensori (in tal caso la firma sarà inevitabilmente in formato CADES, vale a dire con estensione p7m). Il formato RTF, rientrando tra quelli ammessi dalle specifiche tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, sarà preferito agli altri perché consente al Presidente di importare il testo nel corpo del verbale d'udienza senza alcuna difficoltà tecnica.

In tal caso, il decreto di omologa, redatto con strumenti informatici e depositato telematicamente, conterrà alternativamente la trascrizione integrale dei patti di separazione ovvero un mero rinvio al verbale dell'udienza presidenziale, che costituirà parte integrante del provvedimento, anche ai fini del rilascio delle copie esecutive a favore della parte che ne abbia diritto e dell'estrazione delle copie ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e successive modifiche.




**Art. 3 - Procedimento avente ad oggetto separazione giudiziale con comparizione personale delle parti trasformata in separazione consensuale e con decreto di omologa telematico redatto mediante rinvio ai patti trascritti nel verbale di udienza telematico**

Qualora all'udienza presidenziale le parti raggiungano un accordo sulle statuizioni accessorie alla separazione e chiedano la modifica del rito della separazione da giudiziale a consensuale, ai fini della verbalizzazione dei patti costituenti l'accordo di separazione si procede negli stessi modi indicati nell'articolo che precede il cui contenuto per comodità di lettura si trascrive:

I difensori, avvalendosi dello strumento "*note.dirittopratico.it*", provvedono alla stesura dei patti, che vengono "importati" e trascritti nel verbale di udienza redatto con la Consolle Magistrato in uso al Presidente del Tribunale.

Nel verbale, redatto sotto forma di originale informatico, della sottoscrizione delle parti tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che esse, rese pienamente edotte del contenuto degli accordi, li hanno accettati, ai sensi ed in applicazione analogica dell' art. 88, co. 2, disp. att. c.p.c., così come introdotto dall'art. 3 comma 1-bis del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modifiche nella legge n. 70/2020 .

**In alternativa** all'utilizzo di "*note.dirittopratico.it*" i difensori delle parti possono, preferibilmente almeno cinque giorni prima dell'udienza, provvedere al deposito in modalità telematica di un "atto generico" (nota di deposito) cui sarà allegato un documento informatico contenente i patti, in formato RTF (tale formato si ottiene attraverso la funzione "salva con nome" - selezionando l'estensione.rtf - presente in Microsoft Word e nella generalità dei software di elaborazione testi) e preferibilmente sottoscritto digitalmente da entrambi i difensori (in tal caso la firma sarà inevitabilmente in formato CADES, vale a dire con estensione p7m). Il formato RTF, rientrando tra quelli ammessi dalle specifiche tecniche di cui al Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014, sarà preferito agli altri perché consente al Presidente di importare il testo nel corpo del verbale d'udienza senza alcuna difficoltà tecnica.



In tal caso, il decreto di omologa, redatto con strumenti informatici e depositato telematicamente, conterrà alternativamente la trascrizione integrale dei patti di separazione ovvero un mero rinvio al verbale dell'udienza presidenziale, che costituirà parte integrante del provvedimento, anche ai fini del rilascio delle copie esecutive a favore della parte che ne abbia diritto e dell'estrazione delle copie ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 e successive modifiche.

Palazzo di Giustizia "A.Criscuolo" 31/05/2022


Il Presidente del COA di Napoli

Avv. Antonio Tafuri



Il Presidente del Tribunale di Napoli

Dott.ssa Elisabetta Garzo



## Appendice

### **Modelli di dichiarazione ai sensi dell'art. 23 co. 6 del decreto legge n. 137/2020 convertito con modifiche dalla legge 176/2020**

#### **A) Dichiarazione disgiunta**

#### **TRIBUNALE DI NAPOLI**

R.G. \_\_\_/\_\_\_ – Udienza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il/La sottoscritt\_

Cognome e nome : [...]

luogo di nascita : [...]

data di nascita : [...]

Indirizzo : [...]

premesso

di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;

di essere stato reso edotto della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;

dichiara

di non volersi conciliare con la controparte e pertanto di voler coltivare la domanda di separazione consensuale;

di confermare le condizioni della separazione

- come indicate nel ricorso
- come di seguito precisate: [...]

---

firma della parte

### **B) Dichiarazione congiunta**

#### **TRIBUNALE DI NAPOLI**

R.G. \_\_\_/\_\_\_ – Udienza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

I sottoscritti coniugi:

Cognome e nome : [...]

luogo di nascita : [...]

data di nascita : [...]

Indirizzo : [...]

e

Cognome e nome : [...]

luogo di nascita : [...]

data di nascita : [...]

Indirizzo : [...]

premessso

di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;

di essere stati resi edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;

dichiarano

di non volersi tra loro conciliare e pertanto di voler coltivare la domanda di separazione consensuale;

di confermare le condizioni della separazione

- come indicate nel ricorso
- come di seguito precisate: [...]

firma del coniuge 1

firma del coniuge 2